

N. 14811/2015 R.G.



**TRIBUNALE di GENOVA**  
**SEZIONE XI CIVILE**

Il Giudice, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Laura Casale,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.4.2016,  
nella causa promossa da:

, nato a Kayes (Mali) il  
elettivamente domiciliato in Sarzana, Via Otto Marzo 3, presso lo studio dell'Avv. F. Lera che lo  
rappresenta e difende come da mandato in atti

**RICORRENTE**

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore presso LA COMMISSIONE  
TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI  
TORINO-Ufficio territoriale del Governo di Genova,

parte resistente non costituita

e nei confronti di

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI GENOVA

Avente ad oggetto:

l'impugnativa del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della  
protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 42217/2015 emesso in data  
21.8.2015 e notificato il 3.11.2015

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

*Ex artt. 35 del d. lgs. 28.1.2008 n. 25\_("Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante  
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e  
della revoca dello status di rifugiato" e 19 del d. lgs. 1.9.2011 n. 150 ("Disposizioni  
complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione  
dei procedimenti civili di cognizione ... ")*



### MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Il sig. \_\_\_\_\_, cittadino maliano della città di Kayes, ha presentato alla Questura di La Spezia domanda per “richiesta di asilo politico”: nel corso dell’audizione innanzi alla Commissione Territoriale competente egli ha dichiarato di aver vissuto con il padre, la madre ed un fratello maggiore fino al momento in cui questo due ultimi sono mancati e di aver vissuto sempre nel luogo di nascita, di aver frequentato sei anni di scuola e di aver svolto l’attività di pastore di animali. Rispetto ai motivi del suo allontanamento dal Mali ha riferito che essi sono da ricondurre al fatto di essere stato mandato via di casa dal padre il quale, dopo la morte della madre, ha incominciato a dire che lui non era suo figlio e a maltrattarlo.

La sezione di Genova della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale in data 21.8.2015 ha respinto la richiesta ed ha deciso di non riconoscere in favore del ricorrente alcuna forma di protezione internazionale o umanitaria evidenziando che il motivo della partenza del ricorrente dal proprio Paese d’origine è stato da lui espressamente ricondotto al desiderio di trovare un posto dove vivere lontano dal padre e ad un generico timore di essere da lui maltrattato.

Con ricorso depositato il 30.11.2015 il signor \_\_\_\_\_ ha proposto impugnazione avverso il provvedimento indicato in epigrafe chiedendo il riconoscimento: in via principale, dello status di rifugiato ai sensi dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951; in via subordinata, della sussistenza di esigenze di protezione sussidiaria ex art. 14 D. Lgs n. 251/2007.

Il Ministero dell’Interno e la Commissione, nonostante la ritualità della notifica del ricorso, sono rimasti contumaci, pur avendo il primo fatto pervenire breve memoria, e il Pubblico Ministero, cui gli atti sono stati regolarmente comunicati, non è intervenuto in giudizio.

All’udienza fissata per il giorno 18.4.2016 è stato ascoltato il ricorrente con l’ausilio di un interprete, comprendendo poco il primo la lingua italiana, e ad esito della sua audizione il difensore ha insistito come in ricorso ed in particolare per il riconoscimento della protezione sussidiaria ed il Giudice si è riservato di provvedere.

\*\*\*

Come noto, il quadro normativo di riferimento della protezione internazionale è costituito dalla direttiva 2011/95/UE (che ha sostituito la direttiva 2004/83/CE) e, sul piano interno, dal d. lgs. 19 novembre 2007 n. 251, così come modificato dal d. lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, attuativo della direttiva 2011/95/UE.

L’art. 2 del d. lgs. 2007 n. 251, definisce “rifugiato” il “*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la*



*cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno... ”.*

L' art. 7 del d. lgs. 19.11.2007 n. 251 esemplifica le forme che gli atti di persecuzione possono assumere e l'art. 8 prevede poi che gli atti di persecuzione (o la mancanza di persecuzione contro tali atti) devono: a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali; b) costituire la somma di diverse misure, tra cui la violazione dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercire sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria - che deve essere riconosciuta al cittadino straniero che non possieda i requisiti per ottenere lo status di rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine (o, in caso di apolide, nel Paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale) correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e che non può, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di tale paese - l'art. 14 predefinisce i danni gravi che il ricorrente potrebbe subire e precisa che sono considerati danni gravi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Inoltre, ex art. 5 del d. lgs. 2007 n. 251, responsabili della persecuzione rilevante ai fini dello status di rifugiato, devono essere: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione.

Infine deve essere osservato che l'art. 3 del d. lgs. 2007\251, in conformità con le Direttive Qualifiche, prevede che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Si tratta, come ricordato di recente dalla Corte di Cassazione (ord. 9 gennaio – 4 aprile 2013 n. 8282), di uno scrutinio fondato su parametri normativi tipizzati e non sostituibili, *tutti incentrati*



sulla verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda” e che impongono una valutazione d’insieme della credibilità del cittadino straniero, fondata su un esame comparativo e complessivo degli elementi di affidabilità e di quelli critici.

La Suprema Corte aveva peraltro già da tempo precisato che *“in materia di riconoscimento dello “status” di rifugiato, i poteri istruttori officiosi prima della competente Commissione e poi del giudice, risultano rafforzati; in particolare, spetta al giudice cooperare nell’accertamento delle condizioni che consentono allo straniero di godere della protezione internazionale, acquisendo anche di ufficio le informazioni necessarie a conoscere l’ordinamento giuridico e la situazione politica del Paese di origine. In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell’insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull’onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia”* (Cass., SSUU, 17.11.2008 n. 27310) e anche la giurisprudenza di merito aveva più volte sottolineato che *“La Legge impone di considerare veritieri gli elementi delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non suffragati da prove, allorché egli abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e le sue dichiarazioni siano coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso di cui si dispone”*.

Ciò premesso e ricordato, nel caso di specie, ritiene il Tribunale che, come già ha ritenuto la Commissione nel provvedimento impugnato, il racconto del richiedente non sia adeguatamente articolato e preciso e che il signor \_\_\_\_\_ non abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda e fornire tutti gli elementi pertinenti in suo possesso.

In effetti, anche davanti all’odierno Giudicante, egli si è contraddetto affermando di aver lasciato il proprio Paese *“... perché ero fuori, in un’altra città, a Kayes, a studiare il Corano e quando sono tornato ho trovato mia madre morta e mio padre si ubriacava e faceva dei casini nel senso che da quando mia madre era morta aveva cambiato modo di vivere, non voleva più lavorare e voleva solo bere. Quando sono tornato, mio padre mi ha detto che non ero più suo figlio e di andarmene. Io sono quindi andato dal Dirigente della città, una specie di Sindaco per chiedere se potevo rimanere lì anche per capire la situazione. Sono quindi rimasto per pochi giorni e lui mi ha detto di andare dalla Polizia ma io non potevo andare lì anche perché c’era mio padre implicato in fatti come un rapine. Poi quindi ho deciso di andare via perché era l’unica soluzione. Io avevo solo un fratello, che mio padre ha picchiato e poi è morto in ospedale: lui l’aveva picchiato in testa e dopo un paio d’ore è morto in ospedale”* ed affermando peraltro che *“ Mio padre non mi ha più cercato anche perché quando ha saputo che lo stava cercando la Polizia per quei fatti di cui sopra è scappato pure lui. Non so dove sia andato mio padre, non so dove sia andato, l’ho saputo quando*



*ero qua ma solo che è scappato ma non so dire dove”* con ciò facendo emergere che, in realtà, probabilmente adesso neppure il padre è in Mali.

In questa situazione, ritiene questo Giudice che il richiedente non abbia dimostrato una buona fede soggettiva e che le sue dichiarazioni siano poco plausibili, apparendo soprattutto poco credibile ed inverosimile che la sola richiesta del padre di andarsene, pur aggravata dalla asserito suo disconoscimento come figlio, abbia indotto il ricorrente a fuggire al proprio Paese.

Ciò precisato e dato atto che la stessa difesa del ricorrente in sede di discussione non ha insistito per il riconoscimento dello status di rifugiato non appaiono neppure sussistere, ad avviso di chi scrive, i presupposti per il riconoscimento a suo favore della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del D.D lgs 2007 n. 251: la normativa comunitaria ed interna, come presupposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14 lett. C) del d.lgs. 2007 n.251, richiede infatti la presenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato o interno o internazionale e, come recentemente ricordato la Corte di Giustizia ha ricordato che *“mentre nella proposta della Commissione, che ha portato all’adozione della direttiva la definizione di danno grave ... prevedeva che la minaccia contro la vita, la sicurezza o la libertà del richiedente potesse configurarsi sia nell’ambito di un conflitto armato, sia nell’ambito di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti dell’uomo, il legislatore dell’Unione ha invece optato per la codifica della sola ipotesi della minaccia alla vita o alla persona di un civile derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”* (punto 29 della sentenza 30.1.2014).

Al riguardo va ricordato che i più recenti rapporti delle organizzazioni internazionali evidenziano una mancanza di stabilizzazione della situazione politica del Mali, data dalla persistenza del conflitto armato interno, in particolare nel nord del paese, nonostante la firma di un accordo di pace e che quindi in varie parti del paese i gruppi armati hanno continuato a commettere abusi e crimini di diritto internazionale (V. ultimo Rapporto Amnesty International) : malgrado le apparenze, il cessate il fuoco siglato a giugno 2013, infatti, è già stato rotto nel settembre successivo e attentati contro civili e operatori Onu impegnati nella stabilizzazione continuano ad essere compiuti dai separatisti tuareg e dai fondamentalisti islamici. Il Governo risponde con dure rappresaglie ed è spesso accusato di violazione dei diritti umani. Insomma il Mali, come evidenziato nel sito [www.europinione.it](http://www.europinione.it) di cui la difesa del ricorrente ha prodotto un estratto, *“specialmente nella zona settentrionale, si presenta ormai da tre anni come il teatro di una guerra civile fra tre fazioni: il governo di Bamako, i tuareg ed i Jihadisti vicini ad Al-Qaeda”*.

In questa difficile e delicata situazione politica del Mali, si ritiene che, pur non integrando essa, nella zona di provenienza del ricorrente, la regione del Kayes, una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto interno od internazionale e non sussistendo quindi i



presupposti applicativi dell'art. 14, lettera c) del decreto legislativo 2007 n. 251 come sopra definiti, meriti accoglimento la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Quanto alla protezione umanitaria, l'art. 32 3° comma d.lgs. 25/2008 dispone che la Commissione Territoriale, quando non accolga la domanda di protezione internazionale, ma ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, deve trasmettere gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste una situazione di vulnerabilità da proteggere (Cass. 1.7.14 n. 22114), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di *“un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria.”* (così Cass. civ. n. 2294 del 2012, n. 8399 del 2014, Cass. civ. Sez. VI - 1, Sent., 27-10-2015, n. 21903). I giudici di legittimità hanno inoltre affermato il principio secondo cui *“In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore.”* (cfr. Corte di Cassazione, Sez.6-1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Ritiene quindi il Tribunale che la domanda del ricorrente di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, meriti accoglimento in ragione della situazione generale di insicurezza del Paese d'origine del soggetto, come sopra ricostruita e descritta: appare infatti verosimile che il ricorrente, se tornasse nel suo Paese, vista la situazione generale del Mali d'Avorio, ancora in via di stabilizzazione, incontrerebbe non solo le difficoltà tipiche di un nuovo radicamento territoriale ma si troverebbe in una condizione di specifica estrema vulnerabilità (cfr. Cass. 3347/15), idonea a pregiudicare la sua possibilità di esercitare i diritti fondamentali, legati anche solo alle scelte di vita quotidiana

A ciò si aggiunga che il signor \_\_\_\_\_ non ha più alcun familiare in Mali ed ha avuto di recenti problemi di salute, essendo stato ricoverato presso l'ospedale di La Spezia “per addensamenti



polmonari” così come ha dato atto la Commissione, che sarebbero verosimilmente privi di adeguate cure in Mali.

Si ritiene dunque sussistere una situazione meritevole di tutela umanitaria e, conseguentemente, il provvedimento impugnato della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Torino -Ufficio territoriale del Governo di Genova, deve essere annullato in parte qua e deve essere ordinata – ex art. 32 comma 3 del d. lgs. 2008/25 - la trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

La mancata costituzione in giudizio da parte del Ministero e la circostanza che la domanda viene accolta anche sulla base delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta in giudizio rendono equa la compensazione delle spese processuali.

**P.Q.M.**

-Riconosce in capo al sig. \_\_\_\_\_, nato a Kayes (Mali) il \_\_\_\_\_ il diritto al rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari e per l’effetto

-Annulla il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale di Torino, sezione di Genova, n. prot. 42217 /2015 emesso in data 21.8.2015, nella parte in cui dispone che *“non si ravvisano, inoltre, i presupposti per la richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5, comma 6 anche in considerazione di assenza di motivi ostativi al suo rientro”*.

Ordina la trasmissione degli atti al Questore per l’eventuale rilascio al ricorrente del permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 5, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286;

Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale interessata nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Genova, 23.4.2016

**Il Giudice**

Dott.ssa Laura Casale

